



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N° 415 del 15/06/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

REGOLAMENTO TORNEO "AMATORI" Stagione Sportiva 2023-2024

Ai sensi dell'Art.40 del Regolamento della LND l'Attività Amatori è organizzata dal Comitato Regionale Lazio in uno o più gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo in base al numero delle iscrizioni, lo stesso Comitato Regionale nel caso demanderà alle Delegazioni Provinciali di organizzare in proprio l'Attività Amatori secondo le iscrizioni di competenza per la Stagione Sportiva 2023-2024. Possono partecipare all'Attività Amatori i calciatori che alla data del 1° ottobre 2023 abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, liberi dal tesseramento per società affiliate alla FIGC. L'inosservanza delle limitazioni di cui sopra comporterà per le Società inadempienti l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.10 del C.G.S..

MODALITÀ DI ISCRIZIONI ALL'ATTIVITÀ AMATORI

Le adesioni per la partecipazione delle Società all'Attività Amatori dovranno pervenire al Comitato Regionale o alla Delegazione Provinciale competente entro il 15 settembre 2023, comprendenti la documentazione di seguito indicata:

Per Società pure e di nuova costituzione:

- modulo di censimento di avvenuta affiliazione;
- scheda informativa;
- modulo di iscrizione debitamente compilato, timbrato e firmato;
- scheda notizie della Società, debitamente compilata, timbrata e firmata;
- dichiarazione di piena disponibilità (nulla osta) di un campo di gioco regolamentare dalle misure minime di mt 45x90 (con tolleranza del 4% in meno), rilasciata dal proprietario dell'impianto (Ente privato o gestore), munito di regolare certificato di "omologazione";
- versamento mediante bonifico di:

| Affiliazione | Diritto iscrizione | Acconto spese organizzazione | Acconto spese arbitrale | Totale |
|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| € 20,00 | € 280,00 | € 150,00 | € 750,00 | € 1.200,00 |

Per Società già affiliate (partecipanti ad altro Campionato LND):

- modulo "domanda di ammissione al Torneo Amatori debitamente compilato, timbrato e firmato;
- dichiarazione di piena disponibilità (nulla osta) di un campo di gioco regolamentare dalle misure minime di mt45x90 (con tolleranza del 4% in meno), rilasciata dal proprietario dell'impianto (Ente privato o gestore), munito di regolare certificato di "omologazione";

| Affiliazione | Diritto iscrizione | Acconto spese organizzazione | Acconto spese arbitrale | Totale |
|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 0 | 0 | € 150,00 | € 750,00 | € 900,00 |

- **il Comitato Regionale riconoscerà, all'atto dell'iscrizione, la gratuità di n.3 palloni;**
- **alla vincitrice del Torneo Amatori verrà riconosciuta la gratuità del diritto di iscrizione per la Stagione 2024/2025;**
- **oltre all'Attività ufficiale del Torneo, è prevista anche la disputa della Coppa Provincia, per la quale, in seguito, si provvederà alla pubblicazione di un apposito Comunicato Ufficiale con il relativo regolamento;**
- **È inoltre prevista la disputa di una gara denominata Super Coppa 2023/2024 tra la vincente del Torneo e la vincente della Coppa Provincia, da disputarsi su uno dei Campi del Centro Tecnico Federale di Coverciano e, nell'occasione, i componenti le due squadre potranno visitare il "Museo del Calcio Italiano";**
- **La partecipazione alla "Super Coppa" sarà preclusa alla Società che sarà incorsa, nel corso del Torneo, nella violazione dell'art.35 e 36 del C.G.S.**

TESSERAMENTO CALCIATORI

I cartellini per l'Attività Amatori (SAR), comprensivi di assicurazione, saranno rilasciati dal Comitato Regionale o dalla Delegazione Provinciale di competenza alle Società che si saranno regolarmente affiliate ed iscritte all'Attività Amatori; il prezzo dello stampato è fissato in € 6,00 da versare contestualmente al ritiro dello stesso.

All'atto del tesseramento, la richiesta dovrà essere accompagnata da copia del documento di identità del calciatore per il quale si richiede il rilascio del cartellini nonché dalla distinta delle richieste presentate.

Il tesseramento dei calciatori partecipanti all'Attività Amatori 2023/2024 sono regolati dalle sotto riportate disposizioni:

- 1) tutti i calciatori dovranno essere in possesso del cartellino rilasciato per tale Attività (tessera SAR), la cui validità scade automaticamente al termine dell'attività stessa (la partecipazione a gare in assenza di tessera comportala punizione sportiva della perdita della gara);
- 2) **i calciatori tesserati per Società Dilettanti che nel periodo delle liste di svincolo suppletive (1-15 dicembre 2023) ottengono lo svincolo da parte della Società di appartenenza, potranno tesserarsi con una Società Amatori a partire dal 16 dicembre 2023;**
- 3) **i calciatori già partecipanti all'Attività Amatori, che sottoscrivono richiesta di tesseramento federale in favore di Società affiliate successivamente alla data di tesseramento per l'Attività Amatori, non potranno più essere impiegati nelle residue gare dell'Attività Amatori;**
- 4) **per i calciatori tesserati per l'Attività Amatori non è previsto il trasferimento ad altra squadra;**
- 5) **possono essere tesserati per l'Attività Amatori calciatori di nazionalità straniera, purché residenti in Italia ed in regola con il permesso di soggiorno.**

L'inosservanza delle sopra riportate disposizioni comporterà, per le Società inadempienti, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.10 del Codice di Giustizia Sportiva.

Per quanto disposto dall'art.37, comma 2 e 5 del Regolamento della L.N.D., l'Attività Amatori non rientra nell'Attività Ufficiale e non deve recare pregiudizio alla stessa.

Possono prendere parte alle gare dell'Attività Amatori i calciatori in possesso della prevista tessera SAR, vidimate dal Comitato o dalla Delegazione Provinciale di competenza entro il giorno antecedente la gara.

TESSERAMENTO DIRIGENTI

I cartellini per l'Attività Amatori (SAR), comprensivi di assicurazione, saranno rilasciati dal Comitato Regionale o dalla Delegazione Provinciale di competenza alle Società che si saranno regolarmente affiliate ed iscritte all'Attività Amatori; il prezzo dello stampato è fissato in € 6,00 da versare contestualmente al ritiro dello stesso.

All'atto del tesseramento, la richiesta dovrà essere accompagnata da copia del documento di identità del calciatore per il quale si richiede il rilascio del cartellini nonché dalla distinta delle richieste presentate.

Il tesseramento dei dirigenti partecipanti all'Attività Amatori 2023/2024 sono regolati dalle sotto riportate disposizioni:

- 1) tutti i dirigenti dovranno essere in possesso del cartellino rilasciato per tale Attività (tessera SAR), la cui validità scade automaticamente al termine dell'attività stessa;
- 2) **i dirigenti tesserati per Società Dilettanti, potranno tesserarsi anche con una Società Amatori.**

SVOLGIMENTO DELLE GARE

In base alle iscrizioni pervenute le squadre verranno suddivise in uno o più gironi con gare di andata e ritorno.

Le gare avranno la durata di 80', suddivisi in due tempi da 40' ciascuno.

Le sostituzioni di calciatori ammesse sono sette (7), indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Le Società saranno tenute a mettere a disposizione dell'arbitro un proprio tesserato per svolgere la funzione di assistente arbitrale, sia esso calciatore che dirigente.

Un calciatore che inizia la gara da assistente arbitrale può, nella stessa gara, prendere successivamente parte al gioco come calciatore, purché non sia stato espulso.

GIUSTIZIA SPORTIVA

La Giustizia Sportiva viene amministrata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale che risulta essere competente per territorio.

Le decisioni del Giudice Sportivo sono inappellabili e non è quindi consentito il ricorso alla Corte Sportiva di Appello Territoriale.

È data comunque facoltà al Giudice Sportivo di revocare, o modificare, i propri provvedimenti, nell'eventualità di errori materiali, ovvero a fronte dell'evidenziarsi di fatti non precedentemente conosciuti, formulati e inoltrati nei termini delle procedure previste per il giudizio di 1° grado dal Codice di Giustizia Sportiva da parte della Società interessata.

Al calciatore che durante l'Attività sarà incorso in cinque (5) ammonizioni, il Giudice Sportivo comminerà una giornata di squalifica, da scontarsi nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della sanzione irrogata.

Al calciatore espulso direttamente durante la gara, è automaticamente inflitta la sanzione minima della squalifica per una gara da parte del Giudice Sportivo, da scontare nella prima gara utile, indipendentemente dalla pubblicazione della sanzione sul Comunicato Ufficiale, salvo che il Giudice Sportivo ritenga di dover infliggere una sanzione più grave in relazione a quanto rilevato dal referto arbitrale.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, in tema di Giustizia Sportiva, si fa riferimento al vigente Codice di Giustizia Sportiva.

I provvedimenti di squalifica o inibizione a tempo, comminati nell'ambito dell'attività ufficiale FIGC trovano esecuzione anche nell'attività amatori.

AMMENZE PER RINUNCE ATTIVITA' AMATORI

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come di seguito riportate:

| | |
|--|----------|
| 1^ Rinuncia | € 25,00 |
| 2^ Rinuncia | € 50,00 |
| 3^ Rinuncia | € 100,00 |
| 4^ Rinuncia(con esclusione dal torneo) | € 300,00 |

TASSE RICORSI

Si ritiene opportuno ricordare che l'importo della tassa da allegare al reclamo trasmesso al Giudice Sportivo è di € 78,00.

Per i ricorsi presentati direttamente o in proprio dai tesserati, la tassa è fissata unitariamente in € 65,00.

Con Comunicato Ufficiale apposito saranno pubblicate le modalità di inoltro dei ricorsi al Giudice Sportivo.

GIORNO UFFICIALE E TEMPI DI ATTESA

Il giorno ufficiale per le gare dell'Attività Amatori è il sabato, anche di mattina (salvo diverso accordo da sottoporre alla Delegazione Provinciale di competenza); l'eventuale ratifica sarà pubblicata sul Comunicato Ufficiale se ritenuta accettata.

Il tempo di attesa è fissato in 30', salvo diversa disposizione.

Gli orari di inizio delle gare sono fissati come di seguito specificato:

| | | |
|-------------------|---------------------|-----------|
| -dal 1° settembre | al 31 dicembre 2023 | ore 14:30 |
| -dal 1° gennaio | al 30 marzo 2024 | ore 15:00 |
| -dal 31 marzo | al 31 maggio 2024 | ore 16:30 |
| -dal 1° giugno | al 30 giugno 2024 | ore 17:00 |

Nel caso di richieste per la disputa di gare in "notturna" o in diverso orario da quello pubblicato, le Società interessate potranno inoltrare richiesta alla competente Delegazione Provinciale che valuterà a suo insindacabile giudizio l'accettazione o meno della richiesta.

Si precisa comunque che per disputare gare in "notturna", con inizio gara massimo alle ore 21:00, sarà necessario che l'impianto di illuminazione sia provvisto di regolare "omologazione" rilasciata dal Comitato Regionale Lazio.

VARIAZIONE GARA

Eventuali richieste di variazione di giorno, ora e campo dovranno essere inviate alla Delegazione Provinciale di competenza, tramite il modulo predisposto con l'assenso della Società avversaria, in mancanza del quale la gara rimane come da programma gare, che sarà pubblicato almeno otto (8) giorni prima della disputa delle gare.

Nel solo caso di concomitanza con gare ufficiali dell'Attività Dilettante, la Delegazione Provinciale procederà d'ufficio alla eventuale variazione.

Le richieste di variazione debbono essere inoltrate massimo entro il martedì antecedente la gara e, se pervenute tardivamente, non saranno accolte se non per gravi e giustificati motivi e, comunque, all'occorrenza con l'assenso della squadra avversaria.

VISITE MEDICHE

Si ricorda l'obbligo delle visite mediche per il rilascio del "Certificato di idoneità all'attività sportiva non agonistica".

Il Presidente della Società, con l'apposizione della sua firma sul cartellino del tesserato, garantisce sotto la propria responsabilità, il conseguimento da parte del tesserato della certificazione attestante l'idoneità fisica.

Si ritiene utile suggerire alla Società di tenere custoditi in archivio tutti i certificati relativi ai propri tesserati.

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA

1)Prima dell'inizio della gara il Dirigente Accompagnatore Ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere dei calciatori unitamente ai documenti di identificazione e ad una distinta riportante i calciatori, redatta in triplice copia, nella quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, del Dirigente Accompagnatore Ufficiale, del Dirigente addetto all'arbitro (previsto solo per le gare casalinghe), del Medico Sociale e del Massaggiatore, tutti provvisti di tessera dell'Attività Amatori (eccetto il Medico che dovrà essere riconosciuto tramite le tessere dell'Ordine dei Medici).

2)Una copia della distinta di gara dovrà essere consegnata al Dirigente Accompagnatore o al Capitano dell'altra squadra, prima dell'inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, ometta di provvedervi.

3)Le variazioni eventualmente apportate alla distinta di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della Società che le apporta, anche sulla copia riservata all'altra squadra.

4) Il Dirigente Accompagnatore Ufficiale o il Capitano della squadra hanno il diritto di avere in visione (se ne fanno richiesta all'Arbitro) le tessere, nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima e anche dopo la gara. Hanno anche il diritto, in casi eccezionali, di chiedere all'Arbitro il ritiro, ai fini dell'inoltro al competente organo federale per il compimento di eventuali accertamenti, il cartellino/tessera dei calciatori.

5) In nessun caso l'arbitro potrà ammettere alla gara calciatori che, per qualsiasi ragione, fosse anche per pura dimenticanza, siano sprovvisti della tessera/cartellino per l'Attività Amatori plastificata e munita di foto.

6) L'Arbitro, prima di ammettere alla gara i calciatori, dovrà procedere dopo verifica di tutti i dati e documenti riportati nella distinta di gara, al loro riconoscimento tramite tessera/cartellino (SAR) per l'Attività Amatori.

7) In caso di tessera/cartellini con foto non plastificata, la Società sarà tenuta a consegnare all'Arbitro, contestualmente al cartellino di ogni calciatore o dirigente, anche un documento d'identità ufficiale personale, in corso di validità, per ogni partecipante alla gara (calciatore, dirigente, tecnico).

Documenti ufficiali ritenuti validi ai fini del riconoscimento:

- Carta d'identità cartacea o elettronica, purché in corso di validità;
- Patente di Guida in corso di validità;
- Passaporto;
- Foto autenticata da Autorità legittimata o Notaio.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO

Sono ammesse nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera/cartellino valida per la stagione in corso:

-un dirigente accompagnatore ufficiale;

-un allenatore abilitato del Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici o, in mancanza, un dirigente;

-un medico sociale oppure un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale o, in mancanza, un dirigente;

-i calciatori di riserva previsti da regolamento del torneo (n.9 calciatori);

-per la sola società ospitante, un dirigente addetto all'arbitro (facoltativo);

-un dirigente magazzino per ogni società;

-un custode impianto sportivo (documento d'identità da consegnare all'arbitro).

Le persone ammesse in panchina e nel recinto di gioco hanno l'obbligo di mantenere un corretto comportamento.

L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti dal regolamento.

COMUNICAZIONI SANZIONI DISCIPLINARI

I provvedimenti adottati dagli organi di giustizia sportiva, e le comunicazioni inerenti l'attività, saranno oggetto di pubblicazione in Comunicati Ufficiali disponibili sul sito lazio.lnd.it.

CAMBIO DELLE MAGLIE

Qualora i calciatori indossino maglie dai colori confondibili, la squadra ospitante è tenuta a cambiare la propria maglia, mentre la squadra ospitata conserverà invece i propri colori sociali. Onde evitare disguidi e disagi è consigliabile che le due squadre si accordino preventivamente, nei giorni antecedenti la gara, sulla scelta delle maglie.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

È consentita la partecipazione all'Attività Amatori a calciatori che al 1° ottobre abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, e che non abbiano compiuto il 50° anno di età. L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà, per le Società inadempienti, l'applicazione delle sanzioni rif.art.10 del C.G.S. (sanzione della perdita della gara).

SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI

Nel corso della gara del Torneo Amatori (prevista in due tempi da 45' ciascuno), possono essere sostituiti n.7 (sette) calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

In occasione di tutte le gare, alle Società è consentito indicare in distinta di gara da presentare all'arbitro fino a n.9 (nove) calciatori di riserva (così detta panchina lunga).

Le sostituzioni dei calciatori sono soggette a quanto prevede in materia il Regolamento del Gioco del Calcio e relative disposizioni, nonché al rispetto di quanto previsto nel C.G.S..

ASSISTENTI DELL'ARBITRO E CALCIATORI IMPIEGATI COME ASSISTENTI

Le gare dell'Attività Amatori saranno dirette solo da un arbitro federale, con l'ausilio degli assistenti di parte.

La terna arbitrale potrà essere prevista, per le eventuali gare di spareggio, finale o Coppa, se previsto.

GIUSTIZIA SPORTIVA E TASSE RICORSI

La Giustizia Sportiva del Torneo Amatori viene amministrata da Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale che risulta competente.

Le decisioni del Giudice Sportivo sono inappellabili e non è quindi consentito il ricorso alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale.

È data comunque facoltà al Giudice Sportivo di revocare o modificare i propri provvedimenti nell'eventualità di errori materiali o l'evidenziarsi di fatti non precedentemente conosciuti.

Tutto ciò a fronte di eventuale ricorso da parte delle Società, da inoltrarsi al Giudice Sportivo nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, entro le ore 24 del giorno feriale successivo alla disputa della gara a mezzo pec (ove possibile), ovvero depositato a mano presso la Segreteria della Delegazione Provinciale competente.

La tassa per il ricorso al Giudice Sportivo è stabilita in € 78,00 da versarsi, contestualmente all'invio del ricorso, a mezzo bonifico bancario (IBAN: IT 20M0832703395000000004120).

Per quanto non previsto nel presente regolamento in tema di giustizia sportiva, si fa riferimento al Codice di Giustizia Sportiva vigente.

ESECUZIONE SANZIONI DISCIPLINARI

Essendo la competizione programmata su più giornate, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni CINQUE ammonizioni inflitte dall'Organo di Giustizia Sportiva.

OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si farà riferimento alle norme della F.I.G.C. e del Regolamento del Giuoco del Calcio.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Il pagamento dell'importo delle spese d'iscrizione dovrà essere regolato come di seguito:

€ 600,00 all'atto dell'iscrizione;

€ 600,00 entro il 15 dicembre 2023;

Il mancato rispetto della scadenza del 15 dicembre 2023 comporterà l'esclusione dalla manifestazione.

Pubblicato in Roma il 15 giugno 2023

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli